



# COMUNE DI GROMO

---

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA IN LOCALITA' LE FUCINE

Approvato con deliberazione CC n. 33 del 09/08/2004

### ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte degli utenti, del laghetto di pesca sportiva posto in loc. LE FUCINE e concesso in gestione alla Società Pescatori Sportivi Alto Serio.

### ARTICOLO 2

Nel laghetto viene consentita, alla generalità dei cittadini, la pesca sportiva da effettuarsi previa autorizzazione del gestore e pagamento della tariffa come stabilita dalla Giunta Comunale.

### ARTICOLO 3

L'attività sportiva di pesca è esercitabile con un massimo di una canna ad un solo amo di misura minima del 4 con ardiglione integro e filo con sezione minima di 0,20.

### ARTICOLO 4

Nell'effettuazione della pratica sportiva è severamente vietata qualsiasi forma di pasturazione ed è altresì vietato pescare con larva di mosca carnaria (cagnotto), interiora di pollo, sangue o simili, esche metalliche ed artificiali.

### ARTICOLO 5

E' severamente vietato effettuare la pesca con il sistema dello strappo e il pescato non può essere rilasciato dopo la sua cattura.

### ARTICOLO 6

Le trote che verranno pescate devono essere conservate fuori dell'acqua in idoneo recipiente.

### ARTICOLO 7

L'autorizzazione alla pesca viene rilasciata da un incaricato della gestione e va ritirata al momento dell'entrata nel laghetto, previo pagamento della tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale. La tariffa dovrà prevedere la durata minima di pesca pari ad un'ora e

il numero massimo di catture non potrà superare le quattro (4) unità. Per eventuali catture in esubero, dovrà essere rinnovato il permesso di pesca per almeno una ulteriore minima ora.

#### ARTICOLO 8

L'utente si obbliga a corrispondere al gestore la tariffa come determinata dalla Giunta Comunale.

#### ARTICOLO 9

L'utente nello svolgimento dell'attività sportiva di pesca dovrà tenere un comportamento rispettoso dei luoghi, dell'ambiente, delle strutture utilizzate e dell'eventuale materiale messo in disponibilità dal gestore. In particolare, non dovranno essere abbandonati rifiuti nell'area circostante il laghetto.

#### ARTICOLO 10

I trasgressori delle norme previste dal presente regolamento subiranno l'immediato ritiro del permesso di pesca e l'espulsione dal laghetto.

#### ARTICOLO 11

L'ingresso all'area di pesca viene consentito ai soli possessori di apposita tessera rilasciata dal gestore con validità di anni uno (1) dalla data del rilascio e dietro pagamento della quota che verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

#### ARTICOLO 12

I bambini di età inferiore ad anni 10 (dieci) potranno accedere gratuitamente al laghetto per l'esercizio di azioni di pesca, purché siano accompagnati da persone maggiorenni, regolarmente tesserate.

#### ARTICOLO 13

Nell'area del laghetto non è consentito l'accesso a cani, seppur muniti di guinzaglio e museruola.

#### ARTICOLO 14

Il Comune di Gromo viene sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose in seguito ad incidenti connessi all'uso dell'impianto o delle strutture di pertinenza.

#### ARTICOLO 15

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia